

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PORCARI)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomé e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro delle finanze**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**col Ministro del commercio con l'estero**

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

*(V. Stampato Camera n. 2548)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 maggio 1997*

## INDICE

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Relazione .....                                     | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri:   |             |   |
| – della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 5 |
| – della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 6 |
| Disegno di legge .....                              | »           | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 2477 autorizza la ratifica dell'Accordo di Mauritius del 4 novembre 1995, che modifica la IV Convenzione di Lomè, assieme all'Accordo interno tra gli Stati membri della Comunità europea, che ripartisce gli oneri derivanti dal secondo protocollo finanziario, allegato all'Accordo di Mauritius.

Ciò premesso, occorre fare un passo indietro per ripercorrere le grandi tappe della politica comunitaria di cooperazione. Si partì con le due Convenzioni di Yaoundè, rispettivamente del 1963 e del 1969, stipulate dall'Europa dei Sei con 18 Stati africani e malgasci (in gergo, i SAMA). Con la I Convenzione di Lomè del 25 febbraio 1975 la cooperazione fu allargata a 46 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). La durata di tale Convenzione fu quinquennale, come quella di Lomè II e Lomè III, firmate rispettivamente nel 1979 e nel 1984 nella capitale del Togo.

Con la IV Convenzione di Lomè, firmata il 15 dicembre 1989, si passa a una durata decennale - dal 1990 al 2000 - prevedendo però nell'articolo 366 la possibilità di procedere *in itinere* a una revisione della Convenzione stessa: è quanto si è fatto a metà decennio con l'Accordo di Mauritius. Nell'autunno del 1998 si apriranno i negoziati per Lomè V; in vista di tale scadenza i 71 paesi ACP hanno organizzato per il prossimo mese di novembre un incontro dei capi di Stato e di governo, che si terrà a Libreville nel Gabon. La ragione di tale iniziativa, senza precedenti, è che gli Stati ACP temono una disaffezione dell'Europa verso il Terzo Mondo.

È interessante considerare il progressivo ampliamento dei paesi beneficiari: Lomè IV fu firmata da ben 46 paesi dell'Africa, 15

dei Caraibi e 8 del Pacifico. A essi si aggiunse nel 1993 l'Eritrea e successivamente il Sudafrica, la cui adesione è stata formalizzata nel Consiglio ACP-CE del 24 aprile 1997 a Lussemburgo. Tra i paesi dei Caraibi non vi è Cuba, che riceve esclusivamente aiuti umanitari. Le ragioni storiche di tale esclusione sono sin troppo evidenti; c'è da chiedersi se permangano valide, tenuto conto che tra i 71 paesi beneficiari degli aiuti europei non ve ne sono molti che possano vantare elevati *standards* di democrazia.

Ciò non di meno con l'articolo 5 dell'Accordo in esame i paesi ACP si impegnano a riconoscere i principi democratici e dello Stato di diritto e a rispettare i diritti dell'uomo. Tra le disposizioni transitorie vi è l'articolo 366-bis, con cui viene introdotta una clausola di sospensione parziale o totale della cooperazione, in caso di violazione di uno dei principi fondamentali testè indicati.

Con la modifica dell'articolo 6 le Parti riconoscono poi l'importanza di promuovere negli Stati ACP un contesto favorevole allo sviluppo dell'economia di mercato e del settore privato. È questo forse l'ostacolo principale per l'adesione di Cuba, almeno fin quando non vi sarà una profonda revisione della sua politica economica.

Nell'ambito delle questioni attinenti alla cooperazione allo sviluppo, le novità più importanti riguardano l'estensione degli aiuti al sostegno delle riforme istituzionali ed amministrative (articoli 5 e 224) e l'introduzione di forme di cooperazione decentrata. Sono state introdotte nuove disposizioni anche nella parte dell'Accordo relativa al riaggiustamento strutturale (articoli 224 e da 243 a 248), con l'obiettivo di incoraggiare gli sforzi di integrazione regionale e di attenuare la pressione finanziaria

interna. In una dichiarazione annessa alla Convenzione, la Comunità riafferma la volontà di contribuire all'alleviamento degli oneri derivanti dal debito degli Stati ACP, trasformando in concessioni tutti i prestiti speciali previsti dalla precedente Convenzione e non ancora impegnati.

Le norme in tema di programmazione degli aiuti (articoli 281-284) hanno subito una radicale trasformazione, allo scopo di consentire una piena utilizzazione dei finanziamenti. D'ora in avanti ciascuno Stato ACP avrà una indicazione precisa della dotazione finanziaria di cui potrà disporre e riceverà una prima quota di finanziamento pari al 70 per cento del programma indicativo.

Tra le disposizioni finali dell'Accordo di Mauritius si segnala l'articolo 364-*bis*, che attribuisce al Consiglio dei Ministri ACP-CE la facoltà di deliberare in merito all'adesione della Somalia che, a seguito dello scoppio del conflitto, non ha potuto ratificare la IV Convenzione di Lomè.

Il secondo protocollo finanziario, cui rinvia l'articolo 4 del primo protocollo finanziario di durata quinquennale, determina l'importo globale dei contributi finanziari che la Comunità mette a disposizione degli Stati ACP per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 1995. Tale importo ammonta a 14.625 milioni di ECU: 12.967 milioni rappresentano la dotazione dell'VIII Fondo europeo di sviluppo (FES) e 1.658 milioni sono assicurati sotto forma di prestiti concessi dalla Banca europea degli investimenti nei settori agro-industriale, industriale, minerario ed energetico.

L'Accordo interno tra gli Stati membri dell'Unione europea per la gestione dei fondi previsti dal secondo protocollo finanziario è stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 dicembre 1995. L'Italia contribuisce al FES per il 12,7 per cento con 1.610 milioni di ECU (circa 3.000 miliardi di lire). È il quarto grande contribuente dopo la Francia (3.100 milioni di ECU) la Germania (3.000 milioni), la Gran Bretagna (1.630 milioni). Il FES per ora è l'unico fondo alimentato da contributi diretti degli Stati membri, essendo tutti gli altri fondi finanziati dal bilancio annuale della Commissione europea.

L'incremento della quota di finanziamento per l'VIII FES non si traduce automaticamente in un maggior onere annuale a carico del bilancio dello Stato, perchè il volume dei contributi dipende dagli effettivi livelli di spesa raggiunti e perchè la gestione dei Fondi europei di sviluppo si basa su di un sistema di tesoreria unica. Il versamento di contributi all'VIII FES inizierà, quindi, solo quando saranno interamente richiesti e versati quelli relativi al precedente Fondo europeo di sviluppo. Pertanto dall'approvazione del disegno di legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La Commissione, valutando positivamente la partecipazione dell'Italia alla cooperazione multilaterale e, in particolare, alla cooperazione della Comunità europea, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PORCARI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

24 giugno 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

25 giugno 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomé e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 366 della IV Convenzione di Lomé del 15 dicembre 1989.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

